

PROPOSTE MODIFICHE allo STATUTO (in rosso togliere, in giallo aggiungere)

ASSOCIAZIONE DEI SARDI di ROMA “IL GREMIO”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE,
CULTURALE E RICREATIVA

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione dei Sardi di Roma, è stata fondata da Pasquale Marica in data 29.3.1948, con il nome “Il Gremio”, insieme ad altri 88 co-fondatori come risulta nel Regolamento, facendo seguito all’”Associazione dei Sardi residenti in Roma” costituita sin dal 1911 ed operativa fino al 1915, di cui il Fondatore faceva parte. Il Gremio, Associazione di Promozione Sociale e come tale iscritta all’Albo della Regione Lazio, qui di seguito denominata “CIRCOLO” è costituito a norma dell’articolo n° 18 della Costituzione Italiana e degli articoli del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute, del Dlgs. 460/1997, della legge 383 del 7 dicembre 2000.

Il Gremio ha sede sociale e legale in Roma, – Via Ulisse Aldrovandi 16, codice fiscale n. 80401740586.

Il Circolo è un’associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica e natura liberale, e si propone di concorrere alla tutela, al potenziamento ed allo sviluppo dei valori spirituali, culturali, artistici ed economici della Sardegna, rafforzando i vincoli di solidarietà tra i sardi e tra questi e le Città che li ospitano in Italia e nel Mondo.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL “CIRCOLO”

Oggetto esclusivo del Circolo:

- Promuovere e gestire attività d’utilità sociale in campo culturale e ricreativo nei confronti di associati e di terzi;
- Sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali, **di prevenzione sanitaria, di tutela della salute;**
- Promuovere e gestire corsi formativi;
- Valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, il Circolo potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti sul territorio.

Il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

Il Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale: con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli

culturali, turistici ed ambientalistici; partecipando così, e contribuendo, alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell'ambiente.

Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare il Circolo, si propone di:

- salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna;
- promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna;
- svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei sardi e della Sardegna;
- perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO

Il Circolo è un istituto umanitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dal Circolo, sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la FASI (Federazione Associazioni dei Sardi in Italia), alla cui Federazione fa adesione formale.

Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della FASI e il relativo regolamento di attuazione.

Il Circolo aderisce, quale cofondatore, sin dal 1976 alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio–U.N.A.R Casa delle Regioni, via Aldrovandi 16 avendone accettato e rispettandone lo Statuto Sociale e il regolamento di attuazione.

ARTICOLO 4 – SOCI DEL CIRCOLO

Possono essere soci del Circolo tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione i firmatari dell'atto costitutivo.

Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano accolti come tali e ne rispettano lo Statuto e il Regolamento. Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge regionale sarda sull'emigrazione [legge n° 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche].

Soci Benemeriti: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso.

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

I Soci Ordinari, sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annua proposta deliberata dal Consiglio Direttivo. e approvata dall'Assemblea dei soci.
- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I soci possono essere sospesi o fatti decadere o radiati per i seguenti motivi:

1. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
2. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo per due anni consecutivi.
3. qualora in qualche modo arrechino danni morali e/o materiali al Circolo.

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato. In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

Il provvedimento disciplinare, assunto a maggioranza di 2/3 da parte del Consiglio Direttivo, deve essere motivato e proporzionato e sottoposto al parere consultivo del Collegio dei Probi Viri.

In caso di disaccordo con la decisione, come prima assunta, il Socio sottoposto al provvedimento disciplinare può ricorrere al Collegio dei Probiviri della Fasi. Il quale se non condivide il provvedimento chiede con parere motivato che il Consiglio Direttivo sottoponga il provvedimento al voto decisivo della prima Assemblea ordinaria successiva. Nel frattempo vengono sospese le prerogative del socio.

Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo. La tessera dovrà indicare in maniera esplicita ed evidente l'adesione del Circolo alla FASI e all'UNAR.

ARTICOLO 5 – ORGANI DEL CIRCOLO

Gli Organi del Circolo sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) IL PRESIDENTE;
- d) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- e) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite, rieleggibili ed hanno durata di 3 anni.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari, con diritto di voto; saranno invitati all'Assemblea anche i Soci Benemeriti, ma senza diritto di voto. Gli ex presidenti, qualora iscritti fra i Benemeriti, conservano il diritto di voto.

L'Assemblea:

- Approva annualmente il rendiconto economico preventivo, consuntivo e quello patrimoniale così come puntualizzato all'articolo specifico.
- Approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari.
- Approva il regolamento di attuazione del presente Statuto.
- Discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI, secondo il regolamento stabilito.
- Elegge, a scrutinio segreto, nel corso di Assemblea appositamente convocata (nel corso della quale si possono aggiungere voti pervenuti sia per corrispondenza, sia elettronicamente ove indicati nel Regolamento-con il rispetto dei principi di riservatezza - i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà + 1 degli eligendi.
- **Delibera l'importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo.**
- Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci revisori.
- Apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste all'art. 17.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso previsto dagli artt. 17 e 18.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può avere luogo prima di due ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria di norma due volte all'anno (approvazione programma – rendiconto e bilancio), di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, in via straordinaria dal Presidente o su

richiesta motivata di almeno un terzo dell'Assemblea o su richiesta del Collegio dei Sindaci revisori all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno 7 giorni prima mediante lettera e/o fax, e/o email, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci presenti.

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

Fra gli eletti, il Consigliere **Anziano** il più votato, convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti variabili da **9** a **15** membri, **compresi i rappresentanti dei Soci Ordinari non sardi**. Il numero viene deciso a maggioranza dagli Organi Elettivi uscenti in seduta plenaria, sulla base delle candidature di cui si dispone. Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature agli **Organi Elettivi**.

Sono candidabili al Direttivo ed agli altri Organi Elettivi i soci che, desiderandolo, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo per lettera o per email e che sono in regola con la quota sociale alla scadenza dell'anno precedente e di quello in corso di votazione.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari e **Benemeriti** in regola col pagamento della quota sociale **al momento delle votazioni**, **ed iscritti al circolo da almeno tre mesi**.

Il Consiglio Direttivo:

- Formula i programmi di attività sociale come Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- Definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'Associazione.
- Delibera eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci.
- Stabilisce le quote associative. **da sottoporre all'Assemblea dei Soci**.
- Predispose il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea.
- Delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo.

-

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) delle variazioni avvenute. Il Consiglio Direttivo potrà, in assenza di elenco di disponibilità di "Non eletti" da cui attingere per sostituzioni, **cooptare a maggioranza** uno o più soci disponibili all'impegno. La cooptazione è da sottoporre al voto dell'Assemblea dei soci alla prima seduta possibile.

Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a **tre cinque** riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo tutto decade quando per qualsiasi motivo decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vicepresidente Vicario, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro **tre mesi 2 mesi** nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola **una volta al mese almeno 4 volte l'anno** ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente. In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente può essere convocato da parte della maggioranza del Direttivo stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso; **le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti**, in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che **sarà trascritto nell'apposito registro sarà numerato progressivamente e riposto all'interno di una cartella specifica organizzata allo scopo. Cartella che non potrà circolare all'esterno neanche nell'ambito dei Consiglieri stessi che potranno ottenere su delibera della maggioranza del Consiglio, a richiesta scritta e motivata, una fotocopia del verbale.** Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede, in sua vece, la riunione e dal Segretario. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, **e, su proposta di questi, nomina** uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un Presidente ed eleggerne a maggioranza un altro con mozione motivata.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo o che siano interessati alle attività del Circolo aventi finalità di lucro.

Non possono essere eletti nei vari organi direttivi più di due parenti di primo e secondo grado.

ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale del Circolo ed inoltre rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati;

il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto. In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi **ed eventualmente** due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il Proboviro interessato non partecipa all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato dal Direttivo in carica oppure, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo Socio, a difesa dei propri diritti.

Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi **ed eventualmente** due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente.

I Revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare semestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e

l'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità. Esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea.

Le dimissioni da membro del Collegio dei revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Revisore un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – DIMISSIONI DEI SOCI

Il Socio perde la sua qualifica solo per dimissioni o per radiazione, che può essere comminata per mancato rinnovo di due anni.

I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

ARTICOLO 12 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 13 – RISORSE ECONOMICHE

Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative, contributi dei soci, contributi privati;
- b) Contributi della Regione Sardegna, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- c) Donazioni e lasciti, introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
- d) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- h) Rendite di beni mobili e/o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di utili.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 14 – L’ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il **28 febbraio 31 marzo** successivo (o nella data prevista dall’obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna). Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ARTICOLO 15 – IL RENDICONTO

Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, **e sottoposta al parere del Collegio dei Sindaci**, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai due terzi dei presenti all’Assemblea.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato o della Regione Sardegna è competente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell’Assemblea Straordinaria, a fini di utilità sociali, alla FASI, o a strutture sociali similari operanti nel settore dello sport, del tempo libero, della cultura e della ricreazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile ed a tutto quanto previsto in maniera associativa dalle vigenti normative di legge.

ARTICOLO 19 – NORME TRANSITORIE

Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.